

**STATUTO**  
DEL  
**PATRONATO A. C. L. I.**  
PER I SERVIZI SOCIALI DEI LAVORATORI

ROMA — VIA MONTE DELLA FARINA, 64 — ROMA

# STATUTO

## DEL PATRONATO « A.C.L.I. »

### *Art. 1*

Ad iniziativa delle « Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani » è costituito con sede legale in Roma il « Patronato A.C.L.I. » per i servizi sociali dei lavoratori.

Il Patronato è l'organo mediante il quale le Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani, in rispondenza ai propri scopi, svolgono le funzioni di assistenza ai sensi ed agli effetti del D. L. 29 Luglio 1947, n. 804.

Al Patronato A.C.L.I., con il consenso della Presidenza centrale delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, possono aderire altri Enti od Associazioni che, mediante proprio contributo finanziario, intendano concorrere ai servizi sociali o ritengano di avvalersi dei servizi stessi.

Il Patronato A.C.L.I. ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale.

Nei limiti consentiti dalle leggi e dal presente Statuto e per le finalità ivi contemplate può possedere, obbligarsi e stare in giudizio.

### *Art. 2*

Il Patronato A.C.L.I. ha i seguenti compiti :

- 1) promuovere l'assistenza morale negli eventi di danno che colpiscano il lavoratore o suoi familiari, nonché il soccorso e l'aiuto da parte delle opere e degli istituti di beneficenza;
- 2) assistere i lavoratori nello svolgimento delle pratiche

amministrative e medico-legali occorrenti per conseguire le prestazioni contemplate: dalle leggi sulla previdenza obbligatoria in caso di infortunio, malattia professionale, invalidità, vecchiaia, morte, tubercolosi, malattie comuni, malattie sociali, disoccupazione, nuzialità e natalità; dalle norme riguardanti altri trattamenti previdenziali e gli assegni familiari; dalle disposizioni sulle pensioni civili e militari e sui danni di guerra;

3) diffondere tra i lavoratori la conoscenza delle leggi sociali, delle norme protettive del lavoro e di quelle per la prevenzione contro i rischi del lavoro; ottenerne fattiva collaborazione per la loro osservanza; promuovere nei lavoratori vivo interesse ai problemi della previdenza e del risparmio;

4) svolgere, in appoggio alla scuola ed alla azione sindacale, assistenza educativa e consultiva nel campo della tutela sociale, della igiene, della razionalizzazione umana del lavoro, dell'orientamento, della preparazione e del perfezionamento professionale;

5) facilitare ai lavoratori lo sviluppo di rapporti e l'espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con altri istituti pubblici; il conseguimento di benefici contemplati dagli ordinamenti amministrativi; l'adempimento di atti e di formalità inerenti allo stato civile e professionale e alla documentazione dello stato medesimo;

6) provvedere all'assistenza degli emigranti in conformità delle disposizioni che regolano l'attività di patronato nel campo dell'emigrazione;

7) adempiere ad altri compiti sociali che venissero demandati dalle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani o dai competenti Ministeri.

### *Art. 3*

L'assistenza del Patronato A. C. L. I. nei riguardi dei lavoratori è completamente gratuita per tutte le pratiche necessarie al conseguimento di prestazioni contemplate dalla previdenza obbligatoria. E' consentita soltanto la ripetizione di anticipi

che l'Ente dovesse effettuare a terzi e che comunque non rientrino nel costo di espletamento dei servizi assistenziali.

#### *Art. 4*

Il Patronato A. C. L. I. rappresenta il lavoratore, che gli abbia rilasciato mandato, in tutte le pratiche per il conseguimento delle prestazioni indicate all'art. 2, nonché davanti agli organi conciliativi e giurisdizionali per la risoluzione delle controversie riguardanti le prestazioni medesime.

#### *Art. 5*

Il Patronato A.C.L.I. svolge i servizi di cui al precedente art. 2, a mezzo:

- a) della sede centrale;
- b) di sedi provinciali;
- c) di segretariati del popolo.

Per lo sviluppo delle proprie funzioni assistenziali il Patronato A. C. L. I. potrà, occorrendo, impiantare uffici all'estero.

Il Patronato A.C.L.I. non può rifiutare di prestare l'assistenza a chiunque ne faccia richiesta, secondo le condizioni fissate dal presente Statuto.

## SEDE CENTRALE

#### *Art. 6*

La sede centrale dell'Ente regola, disciplina e coordina, in linea generale, lo sviluppo delle attività e dei servizi sociali dell'Ente stesso, sia in senso tecnico che amministrativo; rappresenta i lavoratori assistiti davanti agli organi giurisdizionali.

zionali centrali e nei rapporti con gli Istituti e le amministrazioni centrali; stipula le convenzioni nazionali; esperisce superiore consulenza tecnica; predispone studi e provvede a pubblicazioni sui problemi dell'assistenza e della previdenza per i lavoratori a scopo di perfezionamento tecnico, di propaganda e di educazione sociale.

*Art. 7*

Sono organi della sede centrale :

- a) la Presidenza;
- b) il Comitato direttivo centrale;
- c) il Collegio dei sindaci.

*Art. 8*

La Presidenza della sede centrale è composta da un presidente e da un vice presidente designati in conformità del successivo articolo.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente. In caso di assenza, è sostituito dal vice-presidente.

Il presidente provvede alle convocazioni del Comitato direttivo centrale predisponendone l'ordine del giorno; sovrintende alla gestione dell'Ente e ne firma gli atti impegnativi; adotta, in conformità delle direttive impartite dal Comitato, i provvedimenti di assunzione e di licenziamento del personale ed i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento dei servizi, compresi, in caso di urgenza, i provvedimenti riservati alla decisione del Comitato, salvo riferirne alla prima riunione per la ratifica.

*Art. 9*

Il Comitato direttivo centrale è composto da :

- a) nove membri, fra cui il presidente ed il vice-presidente, designati dalla Presidenza Centrale delle A. C. L. I.,

che vi comprenderà persone particolarmente esperte nelle materie sociali;

b) due membri designati da enti e associazioni aderenti o che diano al Patronato il maggiore contributo finanziario;

c) il direttore centrale, il consulente medico centrale e il consulente legale centrale dell'Ente, che fanno parte del Comitato con solo voto consultivo.

Alle riunioni del Comitato direttivo interviene l'assistente centrale delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani.

I membri del Comitato direttivo centrale durano in carica un anno e possono essere riconfermati; decadono anche prima del compimento dell'anno qualora cessino dalla carica per cui siano stati designati.

Presiede il Comitato direttivo centrale il presidente, di cui al precedente articolo.

Segretario del Comitato è il direttore centrale dell'Ente ed allo stesso incombe di redigere i verbali delle riunioni.

Le cariche del Comitato sono gratuite.

#### *Art. 10*

Spetta al Comitato direttivo centrale:

a) approvare il conto preventivo e il bilancio consuntivo dell'Ente e le eventuali variazioni;

b) deliberare la ripartizione delle entrate per il funzionamento dei servizi centrali e periferici;

c) deliberare l'ordinamento degli uffici centrali e periferici e stabilire le norme per il funzionamento dei servizi;

d) dettare le norme regolamentari per il personale e per il relativo trattamento economico e dare le direttive per l'assunzione e l'esonero del personale stesso;

e) ratificare le convenzioni con altri enti;

f) deliberare su ogni altra questione sottoposta dal presidente;

g) deliberare in ordine alle modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione del competente Ministero.

*Art. 11*

Il Comitato direttivo centrale è convocato dal presidente, in via ordinaria, almeno una volta al mese ed, in via straordinaria, ogni qual volta sarà ritenuto necessario dal presidente stesso o a richiesta di almeno tre dei suoi membri.

La convocazione del Comitato è fatta con avviso scritto contenente l'ordine del giorno e notificato almeno tre giorni prima della data di riunione.

Le sedute del Comitato sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il verbale delle deliberazioni è sottoscritto dal presidente e dal segretario del Comitato.

*Art. 12*

Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri estranei al Patronato e nominati dalla Presidenza centrale delle A. C. L. I.

La funzione dei sindaci è regolata dalle norme del Codice Civile.

I sindaci partecipano alle sedute del Comitato direttivo centrale.

*Art. 13*

Il direttore centrale dell'Ente è nominato dal Comitato direttivo centrale e deve essere scelto in persona che, munita di adeguato titolo di studio, abbia vasta competenza ed esperienza nel campo della legislazione sociale.

La nomina è condizionata ad un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Il direttore centrale regola il lavoro degli uffici dipendenti ed impartisce tutte le istruzioni necessarie allo svolgimento tecnico delle attività assistenziali. Ha altresì poteri di disciplina su tutto il personale dell'Ente.

## SEDI PROVINCIALI

### *Art. 14*

Le sedi provinciali sono costituite presso le sezioni provinciali delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani.

A giudizio del Comitato direttivo centrale, può in via di eccezione, nell'ambito della provincia, essere costituita una sede distaccata nel centro che rivesta particolare importanza rispetto al capoluogo di provincia.

La sede provinciale dell'Ente provvede alla trattazione medico-legale delle pratiche affidate dai segretariati del popolo o assunte direttamente; indirizza e regola le attività dei segretariati del popolo; esperisce nei confronti dei Segretariati stessi funzioni di consulenza tecnica; rappresenta i lavoratori assistiti davanti agli organi giurisdizionali e agli istituti della provincia; esegue tutte le direttive impartite dalla sede centrale.

### *Art. 15*

Sono organi della sede provinciale:

- a) la Presidenza provinciale;
- b) il Comitato direttivo provinciale;
- c) il Revisore dei conti.

### *Art. 16*

La presidenza provinciale è composta da un presidente e da un vice presidente designati in conformità del successivo articolo.

La nomina del presidente e del vice-presidente è sottoposta a ratifica della Presidenza Centrale dell'Ente.

Il presidente ha la rappresentanza della sede provinciale

nell'ambito della sua giurisdizione; ne sovrintende alla gestione e ne è il responsabile; ha poteri di vigilanza sul funzionamento dei segretariati del popolo; applica, in conformità delle istruzioni della sede centrale, i provvedimenti necessari per il regolare espletamento dei servizi dipendenti.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Comitato direttivo provinciale, salvo riferirne per la ratifica alla prima riunione.

#### *Art. 17*

Il Comitato direttivo provinciale è composto da:

a) nove membri, fra cui il presidente e il vice-presidente, designati dall'Ufficio di Presidenza della sezione provinciale delle A.C.L.I., che vi comprenderà persone particolarmente esperte nelle materie sociali;

b) il direttore, il consulente medico ed il consulente legale della sede provinciale dell'Ente che fanno parte del Comitato con solo voto consultivo.

Alle riunioni del Comitato direttivo provinciale interviene l'assistente della sezione provinciale delle A. C. L. I.

I membri del Comitato direttivo provinciale durano in carica un anno e possono essere riconfermati; decadono anche prima del compimento dell'anno qualora cessino dalla carica per cui sono stati designati.

Presiede il Comitato direttivo provinciale il presidente, di cui all'articolo precedente.

Segretario del Comitato è il direttore della sede provinciale ed allo stesso incombe di redigere i verbali delle riunioni.

Le cariche del Comitato sono gratuite.

#### *Art. 18*

Spetta al Comitato direttivo provinciale:

a) approvare i rendiconti mensili ed annuali che debbono essere inviati alla sede centrale;

b) regolare gli impegni di spesa nei limiti delle disponibilità assegnate per la sede provinciale dal bilancio generale del' Ente;

c) deliberare sui provvedimenti da proporre alla sede centrale per il personale e per i consulenti della sede provinciale;

d) deliberare sulle questioni generali riguardanti il funzionamento della sede provinciale e dei segretariati del popolo;

e) nominare il revisore dei conti;

f) regolare i rapporti con altri enti della giurisdizione provinciale;

g) deliberare su ogni altra questione sottoposta dal presidente.

#### *Art. 19*

Per le convocazioni e le deliberazioni del Comitato direttivo provinciale valgono le norme indicate dal precedente art. 11.

#### *Art. 20*

Il revisore dei conti deve essere scelto in persona estranea all' Ente.

Il revisore dei conti espleta i controlli amministrativi sulla gestione della sede provinciale e ne relaziona al Comitato.

A tale scopo ha tutti i poteri che la legge conferisce ai sindaci e può in ogni tempo prendere visione dei libri e delle scritture contabili della sede provinciale.

Su disposizione del presidente del Comitato direttivo provinciale può inoltre provvedere a ispezioni presso i Segretariati del popolo.

*Art. 21*

Il direttore della sede provinciale deve essere scelto in persona che abbia spiccata competenza nel campo della legislazione sociale e, possibilmente, sia in possesso di titolo di studio pari almeno a quello di scuola media superiore. La sua nomina è subordinata ad un periodo di prova di sei mesi. Ha la responsabilità del funzionamento tecnico dei servizi dipendenti dalla sede provinciale e disciplina l'opera del personale che vi è addetto.

La scelta e la nomina del direttore provinciale sono decise dalla Presidenza centrale dell'Ente.

## I SEGRETARIATI DEL POPOLO

*Art. 22*

Il segretariato del popolo è costituito nel comune, parrocchia, frazione, rione o azienda.

Esso adempie ai compiti indicati dal precedente art. 2, nell'ambito della giurisdizione locale e nei limiti della propria competenza funzionale, in conformità delle direttive impartite dalla sede centrale dell'Ente.

Il segretariato del popolo costituisce in ogni caso l'organo di continuo contatto con i lavoratori nonché di prima istruzione e di svolgimento locale delle pratiche che non richiedono speciale tecnica medico-legale.

Al segretariato del popolo fanno capo altresì l'assistenza morale e l'assistenza educativa nell'ambito di applicazione delle leggi sociali.

*Art. 23*

Sovrintende alla gestione del segretariato del popolo un presidente designato dal presidente della sede provinciale di Patronato.

Il presidente del segretariato del popolo ne ha la rappre-

sentanza legale, ne disciplina l'attività e regola le spese secondo le disponibilità finanziarie del Segretariato stesso, dandone rendiconto mensile alla sede provinciale di Patronato.

#### *Art. 24*

Il Segretariato del popolo è retto da un Comitato composto da :

- a) il presidente, di cui al precedente articolo ;
- b) tre membri designati dagli organi locali delle A.C.L.I. possibilmente fra i lavoratori addestrati nei problemi sociali e sindacali ;
- c) l'addetto sociale, di cui al successivo art. 27.

Possono, altresì, essere chiamati a far parte del Comitato due rappresentanti di opere od istituti che svolgono compiti collaterali a quelli dei segretariati del popolo.

I membri del Comitato durano in carica un anno e possono essere riconfermati ; decadono anche prima del compimento dell'anno qualora cessino dalla carica per cui sono stati designati.

Presiede il Comitato il presidente di cui alla lettera a).

L'addetto sociale esercita le funzioni di segretario del Comitato e ne redige i verbali.

Le cariche del Comitato sono gratuite.

#### *Art. 25*

Spetta al Comitato del Segretariato del Popolo :

- a) dare incremento a tutte le iniziative per l'assistenza morale e la tutela sociale dei lavoratori ;
- b) proporre alla sede provinciale la nomina dell'addetto sociale di cui al successivo art. 27 ;
- c) regolare i rapporti con gli enti, le opere e le associazioni locali di assistenza e di beneficenza ai fini di utile collaborazione e di coordinamento dei compiti ;
- d) decidere in ordine ai problemi riguardanti il funzionamento del segretariato ;

- e) nominare un revisore dei conti ;
- f) decidere sull'assegnazione dei premi di collaborazione e di indennità all'addetto sociale del segretariato entro limiti delle disponibilità finanziarie del Segretariato stesso ;
- g) deliberare su ogni altra questione sottoposta dal presidente.

*Art. 26*

Il Comitato del Segretariato si riunisce, in via ordinaria, una volta al mese ed, in via straordinaria, ogni qual volta lo richiedano il presidente o almeno due dei suoi membri.

La convocazione è disposta dal presidente con preavviso di almeno un giorno.

Le sedute sono valide con la presenza del presidente e di due componenti del Comitato.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti ; in caso di parità prevale il voto del presidente.

*Art. 27*

Ai servizi del Segretariato del Popolo è preposto un addetto sociale scelto nella persona che dia il maggiore affidamento.

L'incarico ha carattere fiduciario e di volontariato.

E' tuttavia consentita l'assegnazione di un premio di collaborazione o di una indennità di carica nei limiti delle disponibilità finanziarie del segretariato e in ragione della entità dell'opera prestata.

Ove sia richiesto dalle esigenze dei servizi e dal loro sviluppo, possono essere nominati degli addetti ausiliari volontari anche per specifiche mansioni.

Nelle more della costituzione del segretariato del popolo può essere direttamente nominato dal presidente della sede provinciale un addetto sociale provvisorio per l'impianto, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi o come corrispondente della sede provinciale di Patronato.

## ORDINAMENTO FINANZIARIO E BILANCIO

### *Art. 28*

Agli scopi del presente Statuto il Patronato A. C. L. I. provvede con :

a) un contributo annuo delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani nella misura da stabilirsi dalla Presidenza centrale delle A.C.L.I. ;

b) i proventi stabiliti dal D. L. 29 luglio 1947 n. 804 ;

c) i proventi da oblazioni volontarie da parte di terzi ;

d) i contributi di enti e di associazioni aderenti al Patronato A.C.L.I. ;

e) i proventi di eventuali lasciti e donazioni.

Gli introiti dell'Ente non possono essere destinati a scopi diversi da quelli indicati nel presente Statuto.

### *Art. 29*

L'esercizio finanziario del Patronato A. C. L. I. si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio sarà compilato il conto preventivo e tre mesi dopo la chiusura, il bilancio consuntivo dell'esercizio annuale.

I rendiconti mensili e annuali delle sedi provinciali devono essere rimessi alla sede centrale, entro il quindicesimo giorno della rispettiva scadenza.

## DISPOSIZIONI FINALI

### *Art. 30*

Il Patronato A.C.L.I. è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in conformità delle disposizioni di legge.

Esso è tenuto ad esibire agli incaricati del Ministero stesso il libro dei verbali, i bilanci ed i libri contabili ed a fornire tutte le delucidazioni sul funzionamento tecnico-amministrativo dell' Ente.

*Art. 31*

Il Comitato direttivo centrale del Patronato può far procedere ed ispezioni presso le sedi provinciali ed i segretariati e disporre l'esonero dal servizio del personale e degli addetti non ritenuti idonei alle funzioni assistenziali e non rispondenti alle effettive esigenze dei servizi.

Sono altresì devoluti al Comitato direttivo centrale i poteri per l'esecuzione di provvedimenti richiesti dalla autorità tutoria.

*Art. 32*

Le eventuali successive modifiche al presente Statuto sono soggette ad approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il Presidente del Patronato A.C.L.I. è altresì tenuto ad introdurre le variazioni disposte dal Ministero stesso a norma di legge.

*Art. 33*

In caso di scioglimento del Patronato A.C.L.I. il patrimonio risultante sarà devoluto alle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani o ad Opere di assistenza da esse designate.

*Visto, si approva.*

*Il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale*  
A. FANFANI